



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

DAL 2 MAR 2010 AL 06 APR 2010

AL MESSAGGIO COMUNALE



**COMUNE DI OSSONA**  
(Provincia di Milano)  
**Ufficio Polizia Locale**

Reg. Ord. N. 9

Ossona, li 22 Marzo 2010

**IL RESPONSABILE DI AREA POLIZIA LOCALE**

- VISTO** - l'art 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ATTESO** - che il giorno **28 marzo 2010** si svolgerà una gara ciclistica denominata "22° Morimondo – Ossona - Trofeo Ditta Mare Spa, organizzata dalla S.C. Ossona con sede in Ossona in Via IV novembre snc ;
- VISTA** - la richiesta inoltrata dalla Provincia di Milano Direzione Centrale trasporti e viabilità e la concessione del relativo nulla osta da parte di questo Comune;
- CONSIDERATO** – che la manifestazione avrà luogo il giorno **28 marzo 2010** ed interesserà alcune vie del paese, in un circuito da ripetersi per volte,
- VISTI** - gli artt. 5, 6, 7 , 157 e 158 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- VISTO** - il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, Regolamento d'esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- RITENUTA** - la necessità per ragioni di pubblico interesse di regolamentare il traffico, al fine di garantire la sicurezza dell'utenza stradale e dei partecipanti alla gara, di provvedere all'istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata;

**ORDINA**

che, il giorno **28 marzo 2010 dalle ore 8.00 e sino alle ore 13.00 e comunque sino al termine Manifestazione.**

- È fatto divieto di sostare, a tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia, sulle **vie Gorizia, Via Patrioti, Via Boccaccio, Via Olona , Via Villoresi, via Marconi e via Europa.**

- **La sospensione o limitazione temporanea della circolazione nel percorso indicato, per qualsiasi veicolo o pedone, non facente parte della corsa ciclistica, a partire dal veicolo indicante “Inizio gara” sino al veicolo indicante “Fine gara”.**
- **In ogni caso, dovranno essere osservati, i segnali manuali, imposti dalle forze di vigilanza , e dagli addetti al servizio di scorta e di sicurezza, preposto dagli organizzatori.**

## **DISPONE**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi delle norme previste degli art. 6 , 7, 157 e 158 di cui al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

**I veicoli che abusivamente sostano su dette aree, saranno rimossi e trasportati in luoghi municipali di deposito e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione, trasporto e custodia.**

## **DEMANDA**

Alla Società Ciclista Ossoa, con sede in Ossoa Via IV Novembre snc, la predisposizione e posizionamento della dovuta segnaletica stradale.

Alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica di curare l'osservanza della presente Ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e art 74 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (legge 06 dicembre 1971 n. 1034)

Dalla Residenza Municipale, li 22 **MARZO 2010**

**Il Responsabile di Area**  
**Comm. Pietro Micalizzi**

